

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1885

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1989 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati REBULLA, ASTORI, CACCIA, AGRUSTI, BERTOLI, COLONI, PERRONE, SAVIO, CARRUS e SODDU; GASPAROTTO, MANNINO Antonino, ALBERTINI, CAPECCHI, COSTA Alessandro, D'ALEMA, FERRANDI, GALANTE, MAGRI, MOMBELLI, PALMIERI, PICCHETTI, PASCOLAT, DONAZZON, FACHIN SCHIAVI, BORDON, NAPPI, CHERCHI, SANNA, SANNELLA e STRUMENDO

(V. Stampati Camera nn. 499 e 1414)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 settembre 1989*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898,
concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. In caso di mancata unanimità della componente civile del comitato sui programmi di attività addestrative, su di essi deve esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato potrà definire in ciascuna regione, sentiti gli enti locali interessati, le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco per la costituzione di poligoni permanenti utilizzando, ove possibile, aree demaniali».

5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si dovranno stipulare dei disciplinari di uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso

al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tale deposito è data contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al coefficiente 2 del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito».

3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo».

4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La domanda, così presentata, ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto».

5. All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè quanto previsto dal sesto comma del presente articolo».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante

aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato».

Art. 4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate.

4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, che siano sede di insediamenti militari (caserme, depositi, eccetera), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di paesi alleati.

Art. 5.

1. L'amministrazione della difesa è tenuta a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate dal comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigianali ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.

3. L'amministrazione della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà emanare le conseguenti disposizioni attuative ed esercitare i controlli necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. In tutto il territorio nazionale i singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonchè i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

Art. 6.

1. L'amministrazione della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere.

Art. 7.

1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe

professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della legge n. 898 del 1976 e della presente legge. I geometri, periti edili e periti agrari liberi professionisti sono scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di tribunale.

2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

Art. 8.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto il seguente:

«Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa».

Art. 9.

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*».

3. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla

legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alla amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni nonchè agli enti pubblici economici».

4. Dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'autorizzazione ed il parere di cui al secondo comma non sono del pari richiesti per gli atti di alienazione alle associazioni, alle società ed ai consorzi, le cui quote di partecipazione con diritto di voto siano intestate in maggioranza a persone aventi cittadinanza italiana. Nel caso di vendita di quote azionarie a cittadini stranieri o a società il cui capitale non appartenga in maggioranza a cittadini italiani e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori non siano cittadini italiani, deve essere richiesta l'autorizzazione del prefetto ed il parere dell'autorità militare di cui alla legge 3 giugno 1935, n. 1095.

Il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di 45 giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il citato termine di 45 giorni, qualora l'autorità militare non avesse fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto deve essere allegata in originale all'atto di alienazione. Essa perde la sua efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro 6 mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 1° marzo 1984 sono riconosciuti giuridicamente a tutti gli effetti».

Art. 10.

1. Agli oneri annuali di lire 12.000 milioni, di lire 10.000 milioni e di lire 18.000 milioni

derivanti rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 4, comma 2, pari complessivamente a lire 40.000 milioni, si provvede per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.